

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILE DESTINATO A “BAR-GELATERIA-PASTICCERIA - PANINOTECA E PASTI VELOCI”, DENOMINATO “NUOVO MIRALAGO”, COMPRENDENTE PARTE DELLA P.ED. 450 E PARTE DELLA P.F. 1416/12 IN C.C. RONCONE

Art.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, di seguito denominato anche solo COMUNE, concede a _____, con sede a _____ (____), Via _____, n. ___, iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ REA n. _____ dd. _____, P.IVA _____, di seguito denominato anche solo CONCESSIONARIO, l’immobile denominato NUOVO MIRALAGO (bene patrimoniale indisponibile), comprendente parte della p.ed. 450, parte del cortile pertinenziale e parte della p.f. 1416/12 (bene demaniale), in C.C. di Roncone, con diritto all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, con le facoltà e nei limiti di quanto previsto nel presente contratto e della disciplina provinciale vigente in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.2 BENI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. I beni oggetto di concessione sono:
 - a. il locale a piano interrato della p.ed. 450 (bene patrimoniale indisponibile), posto sul lato nord del fabbricato;
 - b. l’intero piano terra della p.ed. 450 ad esclusione del tratto di corridoio accessibile dalla porta sul lato ovest del fabbricato;
 - c. il tratto di cortile esterno pertinenziale appartenente alla p.ed. 450 e parte della p.f. 1416/12 (bene demaniale);come risultanti da planimetria allegata (All. A), la quale evidenzia altresì la parte del fabbricato mantenuta nella disponibilità del COMUNE.
2. Gli impianti che servono il compendio sono realizzati in conformità con il D.M. n. 37/2008 come risulta da certificazioni detenute dal CONCEDENTE.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, o al momento della consegna anticipata, le Parti sottoscrivono apposito Verbale di consegna dell’immobile, riportante lo stato del medesimo, l’elenco degli arredi e delle attrezzature presenti (All. B).
4. Alla scadenza del contratto, gli spazi e i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del CONCESSIONARIO e riconsegnati debitamente sistemati e tinteggiati in buono stato di conservazione, fatta salva la normale usura.
5. La riconsegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature, alla scadenza o in caso di recesso o revoca o decadenza del contratto, avverrà previa stesura di apposito Verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza, se del caso assegnando al CONCESSIONARIO un termine breve per apportare le azioni correttive necessarie al ripristino delle eventuali difformità emerse in sede di accertamento.

Art.3 ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di utilizzare solo direttamente i beni oggetto di concessione ed esclusivamente per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, limitatamente alle seguenti tipologie previste dall’art. 2 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e s.m.i. (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera): tipologia di cui al comma 1, lettera a), numero 2), esercizi per la somministrazione di pasti veloci; tipologia di cui al comma 1, lettera b), numero 1), esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi,

compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia.

2. In relazione alla tipologia “gelateria” il CONCESSIONARIO è tenuto a somministrare gelati di produzione propria o artigianale; l’inoservanza costituisce grave inadempimento ai fini dell’applicazione dell’art. 14.
3. È a carico del CONCESSIONARIO l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l’attività di pubblico esercizio presso i competenti uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni per quanto competenti, per le attività che sono previste nel presente atto di concessione.
4. Il CONCESSIONARIO ha l’onere di mantenere in stato dignitoso l’area esterna, delimitata a nord dal confine di proprietà, a sud dalla strada di accesso alla spiaggia, a est dalla ciclabile e a ovest dal parcheggio, provvedendo al taglio dell’erba, all’installazione di fioriere con fiori, alla pulizia del piazzale assegnato e a tutte le azioni necessarie al mantenimento del decoro dell’area stessa.
5. Il CONCESSIONARIO è tenuto ad utilizzare i beni concessi, immobili e mobili, con diligenza per l’espletamento delle attività previste nel contratto, provvedendo alla loro sorveglianza, custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione e obbligandosi altresì a restituirli al COMUNE alla scadenza del contratto nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.
6. Il CONCESSIONARIO dovrà curare anche attraverso un’adeguata pubblicità interna al locale, che le consumazioni si effettuino negli spazi concessi a tale scopo e che gli utenti mantengano un comportamento appropriato all’ambiente, senza causare situazioni di conflitto con il vicinato o con i fruitori dell’area pubblica prospiciente il lago di Roncone.
7. Il CONCESSIONARIO è tenuto ad assicurare, per la durata di apertura dell’esercizio, la libera fruibilità, anche da parte dei frequentatori dell’area lago che non fruiscono del bar, di almeno due dei servizi igienici e altresì del servizio igienico attrezzato per i portatori di handicap, da utilizzare anche quale “fasciatoio”; quest’ultimo deve rimanere chiuso ed essere messo a disposizione dal gestore soltanto su espressa richiesta degli interessati.
8. L’utilizzo dei servizi igienici di cui al comma 7 è riservato al COMUNE, con spese a proprio carico per le pulizie, in occasione di manifestazioni ed eventi che si svolgono in corrispondenza del periodo di chiusura del bar fatta salva la comunicazione al CONCESSIONARIO.
9. Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS.
10. Il CONCESSIONARIO si obbliga a dare tutte le informazioni utili al COMUNE al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e in particolare a comunicare tempestivamente le informazioni relative al personale impiegato che danno diritto alla riduzione del canone ai sensi dell’art. 9 comma 2 e le eventuali variazioni intervenute.

Art.4 ARREDI E ATTREZZATURE

1. È facoltà del CONCESSIONARIO acquisire autonomamente e con oneri a proprio carico ogni elemento di arredo e attrezzatura, ulteriori rispetto a quelli già in dotazione, nella misura in cui risulti necessario al miglior esercizio delle attività. Tali beni rimarranno di sua proprietà al termine della concessione.
2. Fermo restando che la sostituzione degli arredi e delle attrezzature divenuti inutilizzabili per normale deterioramento è a carico del COMUNE, il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di reintegrare, a proprie spese, arredi e attrezzature danneggiati per cause derivanti dal non corretto utilizzo, anche se imputabili a terzi, quando conseguenti ad omissione di oneri di corretta sorveglianza, gestione, custodia, buona conservazione e ordinaria manutenzione. In tal caso il CONCESSIONARIO dovrà previamente informare il CONCEDENTE, per consentirgli di verificare che la sostituzione avvenga con l’acquisizione di beni che abbiano qualità non inferiore a quella

originaria dei beni da reintegrare. Tali beni rientrano in proprietà del COMUNE.

3. La scelta e l'installazione di nuovi arredi e attrezzature ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno osservare le prescrizioni tecniche di qualità e sicurezza e di esecuzione a regola d'arte di cui alle disposizioni normative vigenti.

Art.5 MANUTENZIONI

1. Con riguardo a tutti gli spazi dati in concessione, sono a carico del CONCESSIONARIO le spese di pulizia, nonché le altre spese di manutenzione ordinaria necessarie a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria gli interventi volti ad assicurare una corretta e diligente conduzione delle strutture e dei beni, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature periodiche, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni; gli spurghi delle fognature, la manutenzione e riparazione degli arredi e delle attrezzature.
2. Sono a carico del CONCESSIONARIO gli interventi dovuti a scadente manutenzione, che consistono in tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il CONCESSIONARIO deve inoltre provvedere all'aggiornamento, per quanto necessario ed anche tenendo conto delle situazioni di pericolo che possono derivare dalle modalità di esercizio dell'attività commerciale svolta, di tutte le certificazioni relative alla sicurezza degli impianti, nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti, che non siano gestiti direttamente dal COMUNE. Copia delle certificazioni aggiornate dovranno essere di volta in volta inviate al COMUNE.
4. In qualunque momento il COMUNE potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di manutenzione e conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del CONCESSIONARIO, fatta salva la normale usura, quest'ultimo dovrà provvedere al ripristino entro il termine assegnato dal COMUNE. In caso di inerzia da parte del CONCESSIONARIO, il COMUNE provvederà agli interventi necessari, addebitando al CONCESSIONARIO un importo pari alla spesa sostenuta, anche con rivalsa sulla cauzione costituita ai sensi dell'art. 12.
5. In caso si rendano necessari interventi di riparazione, anche provvisoria, caratterizzati da urgenza, al fine di garantire la piena sicurezza degli immobili, delle pertinenze e delle attività che si svolgono nel loro interno, il CONCESSIONARIO, ai sensi dell'art. 1577 c.c., dovrà darne immediata notizia al COMUNE, affinché questo possa provvedere direttamente a quanto ritenga necessario. Ove l'urgenza richieda un intervento indifferibile, il CONCESSIONARIO, fatto salvo in ogni caso il contestuale avviso al COMUNE, è tenuto a provvedere direttamente e a proprie spese, salvo rimborso da parte del COMUNE anche mediante riduzione del canone di concessione, a fronte di idonea documentazione.

Art.6 ORARI DI APERTURA

1. Il CONCESSIONARIO dovrà garantire l'apertura dell'esercizio durante l'anno
 - nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre almeno dalle ore 9.00 alle ore 22.00
 - nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo almeno otto ore al giorno.

2. Ai sensi dell'art. 21 della L.P. 14.7.2000, n. 9, il CONCESSIONARIO potrà osservare il riposo settimanale, ma non nel periodo estivo (dall'inizio del mese di giugno alla fine di settembre).
3. È ammesso un periodo di chiusura annuale massimo di 60 giorni anche continuativi o frazionati, ma non nel periodo estivo.
4. L'inosservanza dell'obbligo di apertura costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione dell'art. 14.

Art.7 ONERI DEL COMUNE

1. Sono effettuati a cura e spese del COMUNE gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, sugli arredi e le attrezzature, salvo quanto previsto dall'art. 3.
2. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del contratto. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi della Legge n. 46/1990 e del D.M. n. 37/2008.
3. È onore del COMUNE la sostituzione di beni (arredi e attrezzature) non più funzionanti in conseguenza di normale usura.

Art.8 DURATA

1. Il contratto avrà durata di 5 anni, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna di cui all'art. 2, comma 3.
2. Il COMUNE potrà disporre la consegna anticipata del compendio prima della stipula del contratto, al fine di consentire le attività preliminari di predisposizione dei locali e di accelerare l'apertura dell'attività.
3. È prevista la facoltà per l'Amministrazione di prorogare la concessione per ulteriori 5 anni. A tal fine il CONCESSIONARIO deve comunicare entro 6 mesi prima della scadenza del quinquennio il proprio interesse a proseguire nel contratto alle medesime condizioni. L'Amministrazione concede la proroga ove abbia verificato:
 - a. il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONCESSIONARIO (ivi compreso il pagamento del canone);
 - b. la permanenza dell'interesse pubblico alla concessione del bene alle medesime condizioni;
 - c. che il canone di concessione, come rivalutato ai sensi dell'art. 9 comma 2, risulti comunque conveniente per l'amministrazione.

Art.9 CANONE E SPESE

1. Il canone annuo di concessione, dovuto dal CONCESSIONARIO a titolo di riconoscimento del diritto di sfruttamento economico del bene immobile in oggetto, con i limiti e le facoltà previsti nel contratto viene convenuto e accettato in annui Euro _____ più IVA nella misura di legge e deve essere corrisposto in rate trimestrali, in via anticipata, dal Concessionario al Comune di Sella Giudicarie entro il quinto giorno del primo mese di ogni trimestre con versamento mediante PAGOPA secondo le istruzioni dell'ente concedente.
2. Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato al netto dei consumi di tabacchi. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese

antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. Tale aggiornamento si applica con continuità anche alle annualità successive del rapporto che dovessero seguire.

3. Il ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, comporta la messa in mora del CONCESSIONARIO con assegnazione di un termine per adempire e applicazione degli interessi legali, e può costituire causa di decadenza dalla concessione, fatto salvo in ogni caso il pagamento delle somme dovute e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'eventuale assunzione per almeno un anno e con orario giornaliero di almeno 4 ore di personale residente a Sella Giudicarie, comporterà la riduzione del canone di Euro 200,00 per ogni mese e per ogni dipendente assunto (per un massimo di 2 dipendenti) con applicazione nella prima rata utile. Sono esclusi i familiari in linea retta del CONCESSIONARIO o soci dell'impresa. Tale riduzione si applica per tutta la durata del contratto.
5. L'assunzione di giovani fino a 30 anni di età residenti a Sella Giudicarie durante il periodo estivo per un minimo di due mesi con orario giornaliero di almeno 4 ore comporterà una riduzione del canone di Euro 300,00 per ogni mese e per ogni dipendente assunto (per un massimo di 2 dipendenti) con applicazione nella prima rata utile. Tale riduzione si applica per tutta la durata del contratto
6. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5, il CONCESSIONARIO è tenuto alle comunicazioni previste dall'art. 3, comma 10.
7. Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, servizi, relative agli spazi esclusivamente concessi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore sono a carico del CONCESSIONARIO, il quale dovrà a proprie spese attivare le utenze con i soggetti erogatori dei servizi necessari per l'utilizzazione degli spazi concessi. Salvo diverso accordo, il generatore di calore è gestito direttamente dal COMUNE.
8. Al fine di una piena consapevolezza delle caratteristiche dell'immobile, con la sottoscrizione del contratto il CONCESSIONARIO dichiara di aver ricevuto le informazioni necessarie e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica del piano terra della p.ed. 450. Copia dell'attestato di prestazione energetica viene allegata al presente contratto (All.C).
9. Il CONCESSIONARIO si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo, a semplice richiesta del COMUNE, ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali, ivi incluse eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore, ancorchè non risulti essere intestata direttamente al CONCESSIONARIO, ove comunque risulti riconducibile al periodo di effettivo utilizzo da parte di quest'ultimo.

Art.10 RESPONSABILITÀ'

1. Il CONCESSIONARIO assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del contratto di concessione ai sensi dell'art. 2051 del codice civile ed esonera il COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia delle stesse.
2. Il CONCESSIONARIO solleva il COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi durante la conduzione dell'attività ed in particolare agli utenti del pubblico esercizio di somministrazione, ai dipendenti del CONCESSIONARIO che operano presso i locali e ad ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura
3. Il CONCESSIONARIO dichiara di essere consapevole dell'obbligo di osservare le normative antincendio, sotto la sua diretta responsabilità, per ogni aspetto e rischio correlato alle attività specificamente svolte e alle attrezzature utilizzate.
4. Il COMUNE prende atto che il CONCESSIONARIO ha stipulato una polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione dell'attività esercitata utilizzando i beni oggetto della concessione. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il COMUNE e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di comprovare in qualsiasi momento la sussistenza della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Art.11 PERSONALE

1. Il CONCESSIONARIO dovrà avvalersi nella gestione dell'esercizio pubblico di personale qualificato in possesso dei requisiti di legge e in numero sufficiente per coprire l'orario di apertura dell'esercizio. Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali e gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).
2. Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza e di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il CONCESSIONARIO deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
4. Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il COMUNE provvederà a fornire le necessarie informazioni sui locali in concessione, mentre il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi e suoi aggiornamenti, compresi eventuali rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, da presentare in COMUNE prima della consegna dei locali.
5. L'omesso o incompleto versamento da parte del CONCESSIONARIO dei contributi assicurativi, previdenziali, nonché dei trattamenti economici collettivi nei confronti dei dipendenti, costituisce grave inadempimento contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 14.

Art.12 CAUZIONE

1. Si dà atto che il CONCESSIONARIO ha costituito la cauzione di Euro _____, pari a tre annualità del canone (60% del totale dovuto per 5 anni), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto.
2. Il COMUNE ha diritto di escutere in tutto o in parte la cauzione in caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, per il recupero delle penali eventualmente applicate nonché delle somme che il COMUNE dovesse eventualmente sostenere per fatto del CONCESSIONARIO a causa di inadempimento o cattiva conduzione dei beni comunali.
3. In ogni caso la cauzione è incassata per intero in caso di decadenza o di cessazione anticipata dell'attività da parte del CONCESSIONARIO per fatto allo stesso ascrivibile, fatta salva l'eventualmente richiesta del COMUNE di risarcimento danni.
4. Il CONCESSIONARIO si impegna a reintegrare la cauzione dell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escusione da parte del COMUNE.
5. La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino al suo svincolo da parte del COMUNE alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal contratto.

Art.13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. È vietata da parte del CONCESSIONARIO la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali.
2. È fatto infatti espresso divieto al CONCESSIONARIO di affidare a terzi la gestione dei beni concessi.

Art.14 INADEMPIMENTI, PENALI E DECADENZA

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte del CONCESSIONARIO, il COMUNE procede alla contestazione scritta delle infrazioni, assegnando all'uopo idoneo termine per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
2. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il COMUNE addebita al CONCESSIONARIO una penale da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, a seconda della gravità dell'infrazione, con deduzione dalla cauzione definitiva versata, con riserva di richiesta di risarcimento per le eventuali maggiori spese sostenute dal COMUNE in conseguenza dell'inadempimento. Resta ferma la possibilità del COMUNE di imporre al CONCESSIONARIO lo svolgimento di specifiche attività al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, assegnando a tal fine un congruo termine.
3. In caso di reiterazione del comportamento inadempiente, il COMUNE procede alla contestazione scritta delle infrazioni, assegnando all'uopo idoneo termine per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, e nel caso di cui all'art. 9, comma 3, il COMUNE può disporre con proprio provvedimento la decadenza dalla concessione e il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del comma terzo dell'art. 1454 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Gli effetti decorrono dal ricevimento da parte del CONCESSIONARIO, della comunicazione del COMUNE di accertamento della causa di decadenza, con obbligo del CONCESSIONARIO di garantire lo sgombero dei locali entro 1 mese. Decorso tale termine il COMUNE può procedervi direttamente, con spese a carico del CONCESSIONARIO.

Art.15 REVOCA E RECESSO DELLA CONCESSIONE

1. Ove sopravvengano ragioni di prevalente interesse pubblico, il COMUNE può in ogni caso procedere alla revoca della concessione, dandone immediata formale comunicazione al CONCESSIONARIO, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di un indennizzo ai sensi di legge.
2. Il CONCESSIONARIO ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata o con posta certificata inviata alla pec del COMUNE con preavviso minimo di 6 mesi. Il mancato rispetto del preavviso comporta l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 12. In nessun caso il CONCESSIONARIO può vantare diritto ad alcun indennizzo.

Art.16 FORMA CONTRATTUALE E SPESE

1. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione
2. Tutte le spese, imposte, tasse afferenti o conseguenti la presente concessione sono a totale ed esclusivo carico del CONCESSIONARIO senza diritto di rivalsa.
3. La registrazione avverrà a cura ed a spese del CONCESSIONARIO.

Art.17 ELEZIONE DOMICILIO

1. Per ogni effetto del presente contratto, il CONCESSIONARIO elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al COMUNE ogni variazione dello stesso domicilio che

dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art.18 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il CONCESSIONARIO, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, è consapevole degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Sella Giudicarie pubblicato sul sito <https://www.comune.sellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Comune-di-Sella-Giudicarie/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEL-COMUNE-DI-SELLA-GIUDICARIE/Codice-di-Comportamento-del-Comune-di-Sella-Giudicarie> e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici;
2. In caso di rilevata violazione degli obblighi del Codice di comportamento, il COMUNE procede ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4.

Art.19 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il CONCESSIONARIO è informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento europeo n. 679/2016, che il COMUNE di Sella Giudicarie tratterà i dati contenuti nel contratto soltanto per il compimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Leggi e dai Regolamenti in materia. Permangono in capo al titolare dei dati trattati tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Art.20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra COMUNE e CONCESSIONARIO nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà devoluta al Foro di Trento.

Allegati:

- A) Planimetria
- B) Elenco arredi e attrezzature oggetto di concessione
- C) Copia dell'attestato di prestazione energetica del piano terra della p.ed. 450.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Sella Giudicarie

Il Segretario comunale

Signor _____ (firmato digitalmente)

Il Legale rappresentante

Signor _____ (firmato digitalmente)

Ulteriore sottoscrizione per le clausole di cui agli articoli 8 (Durata), 13 (Divieto di subconcessione), 14 (Inadempimenti, penali e decadenza) e 15 (Revoca e recesso della convenzione)

Comune di Sella Giudicarie

Il Segretario comunale

Signor _____ (firmato digitalmente)

Il Legale rappresentante

Signor _____ (firmato digitalmente)